



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 393 del 27/09/2024

Disegno di legge "Norme urbanistiche per la prevenzione del rischio bradisismico nell'area dei Campi Flegrei". Delibera di Giunta regionale n. 485 del 24 settembre 2024

Firmato da:

Disegno di legge “Norme urbanistiche per la prevenzione del rischio bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”.

Art. 1

Interventi di nuova costruzione nella zona di intervento dei Campi Flegrei

1. Nelle more dell’approvazione del piano paesaggistico regionale di cui all’Intesa del 14 luglio 2016, al fine di garantire un equilibrato sviluppo del territorio dell’ambito Campi Flegrei ed evitare l’incremento del carico urbanistico residenziale in un’area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza, in attuazione di quanto disposto al comma 1 dell’articolo 9-septies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 (Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per gli interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali), convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n.111, nelle aree di cui al comma 2 si applicano le disposizioni e le misure di salvaguardia previste dalla legge regionale 10 dicembre 2003, n.21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area vesuviana).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione esclusivamente nell’ambito territoriale della zona di intervento di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 76/2024, convertito con modificazioni dalla legge n.111/2024.
3. Restano esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e all’adeguamento funzionale e igienico-sanitario degli immobili esistenti nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione in altro sito, in coerenza con le previsioni urbanistiche vigenti, con la pianificazione di emergenza e in attuazione delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 16/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le disposizioni del presente articolo sono abrogate dall’entrata in vigore del piano paesaggistico regionale in coerenza con quanto previsto dal comma 175 dell’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014 n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo. Collegato alla legge di stabilità regionale 2014).

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.